

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza dell'11.9.2019, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3687 del R.G. 2017, promossa da:

**CLIENTE**

- attore -

**contro****BANCA**

- convenuta -

Conclusioni: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

Discussione: come da verbale d'udienza dell'11.9.2019.

**FATTO E DIRITTO**

Con l'atto introduttivo del presente procedimento, CLIENTE ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe lamentando l'usurarietà dei tassi di interesse *ex adverso* applicati in relazione al contratto di mutuo fondiario n. OMISSIS per Notar OMISSIS, con il quale Banca ebbe a concedere a mutuo all'odierno attore la somma di € 80.000,00 da restituire a mezzo n. 243 rate mensili posticipate (di cui 3 di preammortamento e 240 di ammortamento), così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito testualmente si trascrivono: *"Accogliere la domanda di parte attrice, e per l'effetto accertare e dichiarare per tutte le ragioni sopra meglio esposte che il mutuo ipotecario n. OMISSIS è inficiato da usura e alla luce di quanto sopra detto, per l'effetto, procedere alla conversione automatica del contratto di mutuo fondiario da contratto usurario a contratto gratuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1815 comma 2 c.c. con totale esclusione degli interessi e con un debito residuo da versarsi pari ad euro 24.305,37. In ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle distraende spese e competenze di giudizio"*.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 29.3.2018 si costituiva in giudizio BANCA, la quale contestava in fatto ed in diritto i rilievi, le eccezioni e le domande avanzate dall'attore, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa e condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'odierna udienza, precisate le conclusioni, veniva discussa oralmente e, quindi, decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio, ormai assenti le parti.

1. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va evidenziato, in via evidentemente assorbente e dirimente, come parte attrice non abbia provveduto alla produzione in giudizio dei decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del TEGM, necessario per la determinazione del tasso soglia.

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, n. 651 dell'11 settembre 2019*

In assenza di tale necessaria produzione, è inibito al Giudicante l'accertamento (mediante consulenza tecnica contabile) della fondatezza o meno dell'eccezione di usurarietà, dovendo essere richiamato - in questa sede - l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e già condiviso da questo Tribunale, cui si intende dare continuità, circa la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali con i quali trimestralmente viene stabilito il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale l'interesse assume natura usuraria, e la conseguente impossibilità di applicare ad essi il principio "*iura novit curia*" di cui all'articolo 113 del codice di procedura civile.

In particolare, infatti, la Corte di Cassazione, a Sezioni semplici e poi a Sezioni Unite, ha chiarito che - trattandosi di atti amministrativi - non può riguardo ad essi trovare applicazione il principio *jura novit curia* (art. 113 primo comma c.p.c.), dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all'art. I delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale contiene l'indicazione delle fonti del diritto, le quali, non comprendono gli atti suddetti (vedasi al riguardo Cass. nn. 5483/98 e 6933/99), con la conseguente inammissibilità delle censure basate sulla asserita violazione di tali decreti (*ex multis*, Trib. Mantova, sez. II, 4 febbraio 2016, n. 160; cfr. anche Trib. Napoli, 17 giugno 2014 e Trib. Latina, 28 agosto 2013, n. 19154; Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2001, n. 8742).

In tal senso, da ultimo, si segnala Cassazione civile, sez. III, 30/01/2019, n. 2543, che ha condivisibilmente stabilito che "*il principio jura novit curia va coordinato con l'art. I preleggi, il quale indica le fonti del diritto, onde, laddove il primo eleva a dovere del Giudice la ricerca del "diritto", non può non fare esclusivo riferimento alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, id est ai precetti che sono caratterizzati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, sicché vanno esclusi dall'ambito d'operatività del richiamato principio sia i precetti aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi) estranei alla previsione del menzionato art. I preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni. Né la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile".*

Per tale ragione, rilevato che parte attrice non ha prodotto i relativi decreti ministeriali, la correlata domanda - finalizzata all'accertamento dell'asserita usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale sopra richiamato - non può che essere rigettata.

2. Non meritevole di accoglimento, poi, è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa della società convenuta, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'*an*, sia del *quantum debeatur*, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.

Ebbene, non essendo emersa prova della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'attore, né del danno in concreto subito dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria proposta da BANCA va anch'essa rigettata.

*Sentenza, Tribunale di Castrovillari, n. 651 dell'11 settembre 2019*

3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. OMISSIS - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:

1. Rigetta la domanda avanzata dall'attore.
2. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da BANCA.
3. Condanna l'attore a rifondere - in favore della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Castrovillari, l'11 settembre 2019.

Il Giudice  
dott. Matteo Prato

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS